

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

Delibera n° 046

Originale

Oggetto: Liquidazione risarcimento danni in favore del sig. Tucci Giuseppe e liquidazione competenze professionali in favore degli Avv. ti Barbiero e Rossi/ASP di Crotone. Sentenza n° 797/2011 del Giudice di Pace di Crotone.

In data 03 FEB. 2012 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via M. Nicoletta angolo Via G. di Vittorio;
Su conforme proposta nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Prof.le dell'Ufficio Legale Avv. Giuseppina Caruso responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con sentenza n° 797/2011 il Giudice di Pace di Crotone, nella causa promossa da Tucci Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Barbiero-Rossi contro ASP di Crotone, ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, ha condannato l'A.S.P. di Crotone al pagamento in favore dell'attore Tucci Giuseppe della somma di € 3.036,74 per risarcimento dei danni alla persona, oltre interessi legali e al pagamento delle spese, diritti ed onorari che si liquidano in complessivi € 1.498,00 di cui € 448,00 per spese (incluse quelle di C.T.U.), € 430,00 per diritti, € 620,00 per onorari, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ti procuratori ex art 93 c.p.c.;
Che il legale di fiducia dell'attore, Avv. Angela Barbiero, ha trasmesso agli atti d'ufficio notula relativa alla sorte capitale pari ad € 3.036,74 come da sentenza e specifica relativa alle spese del procedimento giudiziario pari alla somma di € 1.557,92 al lordo della ritenuta d'acconto;.
Che nella medesima notula si esprime la disponibilità a rinunciare agli interessi legali qualora il pagamento del dovuto verrà effettuato nel termine di giorni trenta dalla data della presente comunicazione,
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione in favore del sig. Tucci Giuseppe della complessiva somma di € 3.036,74 ed alla liquidazione delle spese legali in favore degli Avv.ti Barbiero-Rossi per la complessiva somma di € 1.258,32 come stabilito dalla sentenza n° 797/2011 e che si allega in copia alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

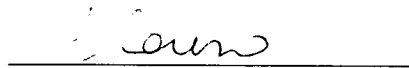
Tutto ciò premesso

DELIBERA

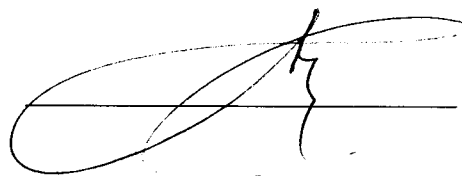
Per quanto espresso in premessa che qui si intende ripetuto e confermato:

1. Liquidarsi in favore del sig. Tucci Giuseppe la complessiva somma di € 3.036,74, a titolo di risarcimento danni;
2. Liquidarsi in favore degli Avv.ti Barbiero-Rossi la complessiva somma di € 1.557,92 al lordo della ritenuta d'acconto, (previa presentazione di fattura presso l'Ufficio Ragioneria aziendale), in virtù della sentenza n° 797/2011 emessa dal Giudice di Pace di Crotone, per competenze professionali;
3. Far gravare la somma di € 3.036,74 sul conto n° 502.2.118 e centro di costo n° 01.01.03.07 e la somma di € 1.258,32 sul conto n° 502.2.117 e sul centro di costo n° 01.01.03.07 del Bilancio corrente;
4. Autorizzarsi l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento entro i limiti dell'impegno assunto mediante emissione di assegno circolare non trasferibile intestato al sig. Tucci Giuseppe di € 3.036,74 da recapitare presso lo studio legale Barbiero-Rossi Via S. Francesco, 5 Crotone e mediante bonifico bancario intestato all'Avv. Angela Barbiero alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT 22A0303222200010000000555 di € 1.258,32.

Il Dirigente dell'Ufficio Legale
Responsabile del procedimento
Avv. Giuseppina Caruso



Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro

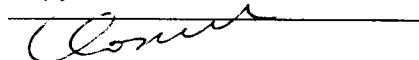


UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

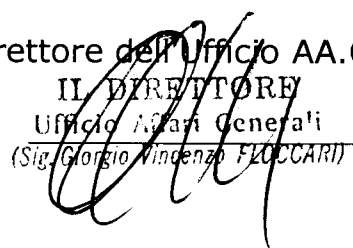
La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 06 FEB. 2012 con Protocollo della Segreteria Generale N° 015 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino


Il Direttore dell'Ufficio AA.GG.

IL DIRETTORE
Ufficio Affari Generali
(Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI)



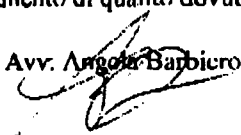
AVV. ANGELA BARBIERO

Via San Francesco n. 5. 88900 Crotone

C.F. BRBNCL80146D122O
P. IVA 03020900795**Avviso di parcella****AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
C/O CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO"
CROTONE****C.A. ELVIRA BRUNO**
_____Oggetto: posizione Tucci Giuseppe / ASP CROTONE SENTENZA N.
797/2011 GIUDICE DI PACE DI CROTONE DOTT.SSA PIERINA VOLTERRANI

Prestazioni	Onorario
Onorari e competenze +	€ 1.498,00
C.P.A. (4%)	€ 59,92
Totale parziale	€ 1.557,92
Detratta R.A. 20%	€ 299,60
<u>Netto a pagare</u>	€ 1.258,32

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, della Legge finanziaria per il 2008.

Si precisa che si rinuncia agli interessi legali solo se il pagamento di quanto dovuto, verrà effettuato
nel termine di giorni 30Avv. Angela Barbiero


1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Crotone dott. Pierina Volterrani

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2975/2010 R.G. promossa da:

- **TUCCI GIUSEPPE** - elettivamente domiciliato in Crotone in via S.

Francesco n. 5, presso lo studio dell'avv. Angela Barbiero e del dr. Gennaro

Rossi dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato in margine

all'atto di citazione

ATTORE

contro

- **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE** - in persona

del legale rappresentante pro tempore, con sede in Crotone, via M.

Nicoletta

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: risarcimento danni .

Precisazione delle conclusioni

Gli avv. Barbiero e Rossi per l'attore, riportandosi all'atto di citazione, chiedevano, previo accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto, la sua condanna al risarcimento dei danni personali riportati nel sinistro in esame, quantificati in € 5000,00 entro i limiti di competenza del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze di causa.

Nessuno si costituiva per la convenuta ASP di Crotone.

797/11
Sent n. 2975/10
R.G. n. 5082/11
Cron. n. 11/11
Rep. n.
Oggetto:

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 15-9-2010, Tucci Giuseppe conveniva in giudizio l'Azienda sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni fisici riportati a causa del sinistro verificatosi in Crotone in data 22-2-2010; l'attore sosteneva che, mentre usciva dalla struttura medica dell'Ente convenuto in Fondo Farina, inciampava in una buca del terreno, non segnalata e poco visibile, cadendo a terra e riportando trauma al polso sinistro, scheletro costale sinistro e toracico, come da referto ospedaliero allegato.

Considerata la responsabilità dell'ASP in quanto proprietaria del piazzale di pertinenza della struttura, veniva inoltrata richiesta di risarcimento senza esito.

In fase istruttoria, accertata e dichiarata la contumacia dell'ASP convenuta, ritualmente citata e non costituita né comparsa in giudizio, veniva ascoltato il teste Corigliano Saverio, il quale dichiarava di avere accompagnato l'attore alla visita medica presso la struttura; appena usciti, l'attore cadeva a terra a causa di una buca, appena sceso dal marciapiede; precisava che il fatto era avvenuto nel piazzale antistante la struttura, chiuso da un cancello.

Veniva quindi disposta una consulenza medico-legale, per la certificazione e quantificazione delle lesioni lamentate dal danneggiato.

All'udienza del 6-5-2011, dopo la precisazione delle conclusioni e conseguente discussione, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

La richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice appare, dalle risultanze istruttorie emerse in giudizio, fondata su elementi di prova sufficientemente circostanziati e va pertanto accolta.

Le dichiarazioni del teste hanno infatti confermato il fatto storico in sé, ma soprattutto le condizioni del piazzale percorso dal pedone, causa determinate dei danni riportati, di pertinenza della ASP di Crotone.

Ciò posto, vanno però determinati e precisati i criteri giuridici e di fatto rilevanti per l'imputabilità della responsabilità del sinistro alle parti coinvolte.

E' principio pacifico che l'Ente convenuto, obbligato per legge alla custodia del proprio patrimonio, ivi compresi gli spazi di appartenenza, è tenuto a mantenerle in condizione di poterne usufruire senza danno o pericolo, per cui risponde di ogni evento lesivo ad esse correlato. In considerazione del potere fisico sulla cosa e del dovere di custodia della stessa, l'art. 2051 c.c. pone infatti a carico del custode un dovere specifico, di contenuto positivo, consistente non solo nel mantenere il controllo sul bene, ma anche nell'adottare tutte le misure necessarie ad impedire che esso rechi danno a terzi, accertandosi che il bene soggetto alla sua vigilanza non presenti occasioni di pericolo per l'incolumità altrui, ed adottando tempestivamente, se necessario, le cautele idonee ad evitare la degenerazione della situazione da pericolosa a dannosa; in virtù di tale dovere, il Codice pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta soltanto fornendo la prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso in senso ampio. La fattispecie in esame va pertanto inquadrata nell'ambito di tale responsabilità, e non in quella contemplata dall'art. 2043 c.c., che impone al contrario un obbligo generico e negativo, vale a dire un

comportamento omissivo consistente nell'astensione da ogni atto potenzialmente generativo di danno. Nel caso specifico, trattandosi di uno spazio antistante la struttura medica dell'Ente, era altresì fatto obbligo allo stesso di vigilare in modo particolarmente attento sulla situazione dei luoghi, proprio allo scopo di prevenire oltre che evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità dei cittadini.

Secondo la più recente giurisprudenza di Cassazione, la custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata, per cui responsabile del danno proveniente dalla cosa non è il proprietario ma il custode; è la relazione di fatto, e non solo giuridica, tra il soggetto e la cosa, a legittimare la pronuncia di responsabilità fondata sul potere di *governo della cosa*; tale potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo eventualmente creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è verificato il

danno; solo considerando in tal senso il contenuto della custodia è ragionevolmente fondato il criterio di imputazione costituito dalla relazione tra il soggetto custode e la cosa produttrice del danno.

Le lesioni lamentate dall'attore sono state certificate in giorni 25 di inabilità temporanea totale e 30 di inabilità temporanea parziale, con postumi invalidanti a carattere permanente del'1%.

P. Q. M.

Il Giudice di pace di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tucci Giuseppe contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di

Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , con atto di citazione notificato il 22-2-2010, così dispone:

— accoglie — la domanda e per l'effetto condanna l'ASP di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Tucci Giuseppe , a titolo di risarcimento dei danni alla persona, della somma di € 3036,74 così risultanti : € 1079,00 per Itt (43,16 x 25); € 647,4 per Itp (21,58 x 30); € 551,16 per postumi invalidanti all'1%; € 759,18 per danni morali (1/3 del danno biologico); oltre interessi;

- condanna altresì la convenuta ASP di Crotone al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi € 1498,00 , di cui € 620,00 per onorari, € 430,00 per diritti, € 98,00 per spese, € 350,00 per.

Ctu medico -legale, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. .

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Crotone, 18-8-2011

Il Cancelliere
Il Cancelliere
Giuseppe Mancogiuri



Il Giudice di pace

dott. Pierina Volterrani



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Crotone 31 AGO 2011

Il Cancelliere
Giuseppe Mancogiuri

